



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Bilancio e Contratti
Direzione Edilizia e Sostenibilità
Direzione Personale

Decreto Rettorale n. * del *

*numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico

OGGETTO: Emanazione “Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.”

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, in particolare l’art. 48, comma 2 lettera m), che stabilisce che il Rettore emana i Regolamenti approvati dagli Organi Collegiali competenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2021/IV/19 del 23 luglio 2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.”.

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

DI EMANARE il testo del “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23/7/2021.

Il Regolamento di cui al punto precedente costituisce parte integrante del presente Decreto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nell’albo on line di Ateneo.

VISTO:

Il Direttore della
Direzione Edilizia e Sostenibilità
(Ing. Sandro Petruzzi)

La Direttrice della
Direzione Bilancio e Contratti
(Dott.ssa Catia Malatesta)

La Direttrice della
Direzione Personale
(Dott.ssa Teresa Fissore)

Firmato digitalmente ()*
Il Rettore
(Prof. Stefano Geuna)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1) INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, **previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata**, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 del D.lgs. 50/2016 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr della legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo così l'applicazione degli incentivi alla progettazione.

La normativa prevede in sintesi quanto segue:

1. Le Pubbliche amministrazioni, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del Codice (D.lgs. 50/2016), destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara dei lavori/servizi/forniture.
2. Una percentuale pari al 80% delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra, comprensiva di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'Amministrazione, è ripartita per ogni singolo lavoro/fornitura/servizio, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ed assunti nei regolamenti delle Pubbliche Amministrazioni, tra le figure professionali individuate dalla legge.
3. Le quote d'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno (in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione) oppure non distribuite al personale interno, a seguito di valutazioni non positive da parte del Dirigente sulla base di criteri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

individuati nei regolamenti, incrementano la quota del fondo.

4. Il riparto delle risorse del fondo avviene, secondo criteri definiti dai regolamenti ed approvati dalla contrattazione decentrata tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi prestabiliti.
5. E' prevista, secondo modalità e criteri definiti dai regolamenti, la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di incrementi dei tempi e dei costi dovuti a fattispecie non conformi alla previsti dal quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta offerto: sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo.
7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 L.196/97 o svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università e istituti scolastici superiori.
8. In tal caso, alla luce della vigente contabilità economico-patrimoniale, si evidenzia che, qualora trattasi di progetti di investimento, l'Ateneo dovrà reperire la copertura economica con riferimento alle voci che non possono essere contabilizzate nel budget degli investimenti.

La norma si divide, quindi, sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 23/07/2021 ed è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 27/07/2021.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	6
Art.01 - Oggetto del Regolamento.....	6
Art.02 - Ambito di applicazione	6
Art.03 - Destinazione del Fondo	7
Art.04 – Ruoli e funzioni.....	9
Art.05 - Incarichi e gruppo di lavoro	10
Art.06 - Suddivisione in lotti	11
Art.07 - Centrali di Committenza	11
CAPO II – FONDO PER LAVORI	12
Art.08 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	12
Art.09 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo	12
Art.10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.....	14
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI.....	15
Art.11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi.....	15
Art.12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi	15
Art.13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi.....	17
CAPO IV – NORME COMUNI	18
Art.14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo.....	18
Art.15 – Termini per le prestazioni	20
Art.16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	20
Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	20
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali	20
Art.18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	20



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi dell' art. 13, comma 2 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di cui al medesimo comma 2, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a *fattispecie* non conformi alle *vigenti norme di legge*.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.

3. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e i servizi di progettazione interna.
4. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Codice e i lavori in amministrazione diretta.
5. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.
6. Il Regolamento si applica anche alle concessioni e ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti e concessioni i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
7. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Art.3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture tecniche dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per:
 - a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 L.196/97 o svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università e istituti scolastici superiori;
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 4 – Ruoli e Funzioni

1. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- Responsabile Unico del Procedimento;
- soggetti incaricati dell'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- soggetti incaricati della Direzione dei Lavori, della Direzione dell'Esecuzione e facenti parte degli Uffici di Direzione dei Lavori e dell'Esecuzione;
- soggetti incaricati della verifica preventiva dei progetti;
- soggetti incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- soggetti incaricati delle attività di collaudo;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

2. Per ciò che concerne le funzioni dei Collaboratori tecnico-amministrativi si specifica quanto segue:

- È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.
- Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc etc), al collaudo. Il personale tecnico addetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, deve essere inserito anche in attività incentivabili quali le attività di supporto al RUP,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

alla programmazione e all' esecuzione dei lavori soggetti ad incentivazione, in quanto le attività del personale tecnico addetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, sono strumentali e propedeutiche alle attività tecniche soggette ad incentivazione e alle relative attività di programmazione.

- Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal Dirigente/Direttore della struttura competente o dal Direttore Generale, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale idoneo, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.
- In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.
- L'incentivo in ogni caso viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione),
ed abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo articolo 10 comma 5.

Art.5 – Incarichi e gruppo di lavoro

1. Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori dell'Amministrazione Centrale spetta al Direttore Generale.
2. Nel caso di incarichi per l'affidamento di servizi e forniture, il conferimento spetta al Dirigente responsabile ove esistente.
3. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Dirigente responsabile. Qualora la cessazione riguardi un Dirigente, la relazione è a cura del Direttore Generale.
4. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;

c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella Struttura di cui al punto precedente.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente o Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art.6 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

Art.7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art.8- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Art. 9- Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
20.000	999.999	Procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	2%	2% dell'importo
1.000.000	5.547.999	procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,75%	€ 19.999,98 € + 1,75% sulla parte oltre 1.000.000,00 €
5.548.000		procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,00%	€ 99.589,96 + 1,00% sulla parte oltre 5.548.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 20.000,00 € e in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	35-40%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2-5%
3) Verifica preventiva della progettazione e validazione	5-10%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	2-10%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	25-45%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5-10%
TOTALE	100%

6. La liquidazione degli incentivi spetta al Dirigente della struttura competente alla realizzazione del lavoro/servizio/fornitura che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art.10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia delle Delibera ANAC del 26/10/2016);
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Precedentemente all'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
20.000	499.999	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC (solo nei casi sopra previsti dall'art.11 comma 2 lett b), c), d))	1,5%	1,5% dell'importo
500.000	4.999.999	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,0%	€ 7.499,99 + 1,0% sulla parte oltre 500.000,00 €
5.000.000		appalti oltre soglia Linea Guida ANAC	0,75%	€52.489,98+0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 20.000,00 €

Presupposto per la destinazione del fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture. Inoltre per tutti i lavori fino a 40.000,00 €, che non rientrano nel predetto Programma Biennale, è richiesto che i presupposti e le motivazioni che legittimano l'incentivazione siano riportate nella determina a contrarre con cui viene disposto l'avvio della procedura di selezione del contraente.

3. L'incentivo è normalmente escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 500.000 € (intesa come soglia prevista dalle Linee Guida ANAC) ad eccezione dei casi previsti dall'art.11 comma 2, lett b), c) , d).

4. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc...). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc.. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc... da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.

5. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
6. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
7. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30-40%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	10-15%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10-15%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione.	25-50%
TOTALE	100%

8. La liquidazione degli incentivi spetta al Dirigente della struttura competente alla realizzazione del lavoro/servizio/fornitura che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art. 13- Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Dirigente della struttura competente alla realizzazione del lavoro/servizio/fornitura. Alla determina di liquidazione saranno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.

2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale, in relazione alle modalità di corresponsione delle singole voci previste alle tabelle di cui agli artt. 9, comma 5 e 12 comma 7. Per quanto riguarda le funzioni relative alla fase dell'esecuzione le stesse potranno essere liquidate su base annuale sulla base delle attività svolte certificate dagli stati di avanzamento lavori.
4. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal Dirigente se esistente o del responsabile previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo. Dal momento che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, è da ritenersi che il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza, il rispetto di tale limite va pertanto verificato sui singoli anni di ultimazione delle attività incentivabili.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art.31 comma 12 del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice il personale con qualifica dirigenziale è escluso dall'erogazione degli incentivi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 15 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art.16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 17-- Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

2. Il Responsabile dell'Area verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data del 18/04/2016 e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.

4. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui ai criteri del presente Regolamento, si applicano anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
5. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
6. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
7. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.
8. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.